

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006¹ sulla politica regionale,
ordina:

Sezione 1: Principio e zone di applicazione

Art. 1 Principio

¹ In applicazione della politica regionale, la Confederazione può concedere agevolazioni fiscali alle imprese industriali e alle aziende del settore terziario vicine ad attività produttive (imprese) per progetti che:

- a. soddisfano le condizioni previste dalla legge e dalla presente ordinanza; e
- b. sono realizzati in un Comune delle zone di applicazione.

² Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) descrive le imprese di cui all'articolo 1.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. centro rurale: un Comune all'interno dello spazio rurale che:
 1. svolge importanti funzioni di centro per la regione e i Comuni circostanti,
 2. è situato a una certa distanza dall'agglomerato più vicino, e
 3. a seconda della distanza, conta tra 2000 e 10 000 abitanti;
- b. centro di piccole dimensioni: una città che:
 1. svolge un ruolo importante a livello regionale e nazionale,
 2. dista almeno dieci chilometri da un centro più grande o costituisce il Comune nucleo di un agglomerato, e
 3. conta in totale almeno 8500 abitanti e almeno 3500 persone occupate;
- c. centro di medie dimensioni: una città che:
 1. svolge un ruolo importante a livello regionale e nazionale,
 2. dista almeno dieci chilometri da un centro più grande o costituisce il Comune nucleo di un agglomerato, e
 3. conta almeno 40 000 abitanti e persone occupate;
- d. spazio suburbano: i Comuni che:
 1. circondano un centro di piccole o medie dimensioni,
 2. confinano con lo spazio urbano,
 3. hanno una stretta relazione funzionale con il centro;
- e. centro di una grande città: una città che svolge un ruolo importante a livello nazionale ma anche internazionale e conta in totale almeno 70 000 abitanti e persone occupate;
- f. centro metropolitano: una città che svolge un'importante funzione a livello nazionale ma anche internazionale e conta in totale almeno 200 000 abitanti e persone occupate.

Art. 3 Zone di applicazione

¹ Possono essere concesse agevolazioni fiscali nei Comuni che soddisfano i seguenti requisiti:

- a. sono:
 1. centri di piccole o medie dimensioni o, in quanto Comuni suburbani, fanno parte di tali centri,
 2. centri rurali, o
 - [3. centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri.];
- b. in termini di disoccupazione, reddito, economia e popolazione fanno parte delle aree strutturalmente più deboli della Svizzera.

² Queste zone di applicazione possono comprendere complessivamente al massimo il dieci per cento della popolazione svizzera.

³ Il DEFR determina i Comuni che fanno parte delle zone di applicazione previa consultazione dei Cantoni.

Art. 4 Fusioni di Comuni

¹ Se un Comune si fonde con un Comune appartenente alle zone di applicazione il Comune risultante dalla fusione fa parte delle zone di applicazione fino al loro successivo aggiornamento.

² Il Comune risultante dalla fusione è escluso dalle zone di applicazione se nella fusione è coinvolto un centro di piccole o medie dimensioni esterno alle zone di applicazione o se è coinvolto un centro di una grande città o un centro metropolitano.

¹ RS 901.0

³ L'inclusione di un Comune nelle zone di applicazione a seguito di una fusione non comporta alcun cambiamento per gli altri Comuni delle zone di applicazione.

Art. 5 Rapporto, aggiornamento e verifica

¹ Il DEFR presenta al Consiglio federale una volta per ogni legislatura un rapporto concernente la determinazione delle zone di applicazione.

² Esso aggiorna la lista dei Comuni appartenenti alle zone di applicazione una volta per ogni legislatura.

³ Esso verifica ogni due legislature:

- a. i criteri impiegati per la determinazione dei Comuni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a;
- b. i criteri e la loro ponderazione per l'inclusione di Comuni nelle zone di applicazione.

Sezione 2: Condizioni

Art. 6 Condizioni per la concessione di agevolazioni fiscali

¹ Possono essere concesse agevolazioni fiscali soltanto se:

- a. il Cantone concede a sua volta agevolazioni fiscali per il progetto;
- b. il progetto:
 1. prevede la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa o il riorientamento di quelli esistenti in modo da mantenerli a lungo termine, e
 2. riveste un'importanza particolare per l'economia regionale.

² Se si tratta di un progetto nel senso di un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive, la Confederazione può accordare agevolazioni fiscali unicamente se esso prevede la creazione di almeno 20 nuovi posti di lavoro.

³ Nel caso di progetti che comportano un trasferimento di posti di lavoro da un Cantone a un altro, per le agevolazioni fiscali possono essere considerati solo i nuovi posti di lavoro creati.

⁴ Per i progetti che nel complesso comportano una riduzione del numero di posti di lavoro non sono concesse agevolazioni fiscali.

⁵ La concessione di agevolazioni fiscali può essere respinta per motivi di politica nazionale, in particolare se un progetto è in contrasto con altri obiettivi della Confederazione.

Art. 7 Calcolo del numero di posti di lavoro

¹ Il numero dei posti di lavoro previsti o da riorientare è calcolato in base al totale delle percentuali di impiego. Una percentuale di impiego del cento per cento corrisponde a un posto di lavoro.

² Sono determinanti le percentuali di impiego risultanti da contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato conclusi secondo il diritto svizzero dall'impresa stessa o dalla società madre in Svizzera.

Art. 8 Importanza per l'economia regionale

¹ L'importanza di un progetto per l'economia regionale è valutata in particolare in base ai seguenti criteri:

- a. inserimento in una strategia di sviluppo economico cantonale o base simile;
- b. numero di posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare nella zona di applicazione;
- c. volume degli investimenti pianificati nella zona di applicazione;
- d. entità degli acquisti, delle ordinazioni o delle richieste di prestazioni pianificati o realizzati nella zona di applicazione;
- e. possibilità di una collaborazione con istituti di ricerca e di formazione che abbia un legame diretto con il progetto;
- f. possibilità di formazione pianificate nella zona di applicazione;
- g. carattere innovativo del miglioramento di un prodotto, di un processo di produzione o di un processo di gestione aziendale rispetto alle soluzioni precedenti; o
- h. mercato che si estende al di là della zona di applicazione.

² Sono considerati investimenti ai sensi del capoverso 1 lettera c):

- a. le immobilizzazioni materiali che possono essere iscritte all'attivo secondo le norme contabili Swiss GAAP FER² (FER) o International Accounting Standards³ (IAS);
- b. i valori immateriali secondo le norme contabili FER o IAS.

Art. 9 Forma della decisione cantonale di agevolazione fiscale

La decisione cantonale di agevolazione fiscale deve contenere i seguenti elementi:

- a. la durata dell'agevolazione fiscale cantonale;
- b. l'importo massimo dell'agevolazione fiscale concesso per l'intera durata della stessa;
- c. i principi che regolano il rimborso di agevolazioni fiscali ottenute indebitamente.

² www.fer.ch
³ www.ifrs.org

Sezione 3: Durata e ammontare delle agevolazioni fiscali

Art. 10 Inizio e durata

¹ L'agevolazione fiscale della Confederazione è concessa al massimo per la durata dell'agevolazione fiscale cantonale e al massimo per dieci anni civili.

² Il DEFR disciplina l'inizio dell'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione.

Art. 11 Ammontare

¹ L'agevolazione fiscale concessa dalla Confederazione corrisponde all'importo inferiore fra i due seguenti importi:

- a. le detrazioni fiscali risultanti dall'agevolazione richiesta per l'impresa interessata a livello cantonale e comunale;
- b. l'importo massimo delle agevolazioni fiscali proposto dal Cantone per l'imposta federale.

² Essa non supera tuttavia in nessun caso l'importo massimo stabilito dalla Confederazione.

³ L'agevolazione fiscale effettivamente concessa ogni anno sull'imposta federale diretta, per l'intera durata dell'agevolazione fiscale, non supera in nessun caso l'agevolazione fiscale effettivamente concessa nello stesso anno a livello cantonale e comunale.

⁴ Il DEFR disciplina le aliquote e il calcolo dell'importo massimo delle agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione. A tal fine assicura che le detrazioni fiscali e i posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare siano in un rapporto adeguato.

Sezione 4: Procedura

Art. 12 Domanda dell'impresa

¹ L'impresa presenta la domanda per ottenere l'agevolazione fiscale della Confederazione al Cantone nel quale è prevista la realizzazione del progetto.

² La domanda deve contenere un piano aziendale riguardante il progetto con le seguenti indicazioni:

- a. la descrizione degli obiettivi del progetto;
- b. la descrizione delle fasi e della procedura adottata per la realizzazione del progetto;
- c. il bilancio di previsione e il conto economico di previsione per l'intera durata dell'agevolazione fiscale richiesta;
- d. il volume degli investimenti previsto; e
- e. l'elenco dei posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare ogni anno.

Art. 13 Proposta del Cantone

¹ Se decide di concedere all'impresa richiedente un'agevolazione fiscale cantonale, il Cantone può trasmettere la documentazione completa alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), allegando la sua decisione e la relativa proposta in merito all'agevolazione fiscale della Confederazione.

² La proposta del Cantone deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la decisione di agevolazione fiscale del Cantone;
- b. una conferma che la sua decisione concorda con le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni;
- c. una stima delle detrazioni fiscali a livello cantonale e comunale risultanti dalla sua decisione per l'impresa richiedente;
- d. l'importo massimo proposto per l'agevolazione fiscale;
- e. l'importo dell'imposta federale senza agevolazione fiscale previsto per la durata proposta;
- f. il piano aziendale;
- g. una descrizione dell'importanza particolare del progetto per l'economia regionale.

³ Il Cantone deve presentare la sua proposta per via elettronica alla SECO al più tardi 270 giorni civili dopo l'inizio dell'assoggettamento all'imposta. Per i progetti delle imprese esistenti il termine per la presentazione decorre dall'inizio dell'anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari.

⁴ Se il Cantone non presenta la proposta entro i termini e nella forma previsti, non sono concesse agevolazioni fiscali sull'imposta federale diretta.

⁵ La proposta del Cantone è esaminata in base al diritto federale in vigore al momento della presentazione della documentazione completa alla SECO.

⁶ Se necessario per valutare il progetto, la SECO può richiedere altre indicazioni.

Art. 14 Competenze

Il Cantone designa il servizio cantonale cui compete la presentazione delle proposte, la concessione di proroghe e la sorveglianza sull'esecuzione.

Art. 15 Decisione del DEFR

¹ Il DEFR decide in merito alla domanda in base alla proposta del Cantone e alla valutazione della SECO.

² Nella sua decisione il DEFR definisce in particolare:

- a. l'importo massimo dell'agevolazione fiscale;
- b. l'inizio, la durata e la fine dell'agevolazione fiscale;
- c. le condizioni e gli oneri, in particolare quelli relativi all'applicazione dell'agevolazione fiscale annualmente ammissibile secondo l'articolo 11 capoverso 3.

³ La decisione del DEFR è notificata all'impresa richiedente.

⁴ Il DEFR informa sull'agevolazione fiscale federale concessa all'impresa il Cantone che ha presentato la proposta nonché l'autorità cantonale cui compete la tassazione, affinché quest'ultima possa procedere alla tassazione dell'impresa interessata. Informa inoltre l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Art. 16 Vigilanza

¹ La SECO verifica che siano rispettate le condizioni e gli oneri.

² L'AFC trasmette alla SECO ogni anno i dati ricevuti dal Cantone sull'importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l'imposta federale diretta.

³ I Cantoni forniscono alla SECO, al più tardi dodici mesi dopo la chiusura dei conti dell'impresa, i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro e tutti gli altri dati e documenti necessari per verificare che siano rispettate le condizioni e gli oneri nonché per valutare gli effetti delle agevolazioni fiscali concesse.

⁴ Essi comunicano alla SECO, non appena ne vengono a conoscenza, eventuali scostamenti dal progetto originario che possono ripercuotersi sulla decisione di agevolazione fiscale.

Art. 17 Ufficio di revisione

Le imprese soggette all'obbligo di revisione secondo l'articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni (CO)⁵ devono far confermare ogni anno dall'ufficio di revisione i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro e trasmettere tali dati ai Cantoni.

Art. 18 Informazione

La SECO pubblica ogni anno:

- a. i dati aggregati sulle agevolazioni fiscali effettive concesse su scala nazionale;
- b. per ogni progetto per il quale sono concesse agevolazioni fiscali:
 1. il nome dell'impresa,
 2. il luogo di realizzazione,
 3. l'ordine di grandezza dell'importo massimo dell'agevolazione fiscale,
 4. l'ordine di grandezza del numero di posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare.

Sezione 5: Revoca**Art. 19** Revoca

¹ Se un Cantone revoca una decisione di agevolazione fiscale, il DEFR revoca a sua volta la relativa decisione.

² La decisione di revoca del DEFR si basa materialmente sulla decisione di revoca cantonale e contiene in particolare le stesse modalità di rimborso.

³ Il DEFR revoca inoltre interamente o in parte la sua decisione se:

- a. le esigenze minime fissate nella decisione non sono soddisfatte;
- b. le condizioni e gli oneri fissati nella decisione non sono più soddisfatti; o
- c. l'agevolazione fiscale è stata ottenuta indebitamente.

⁴ Il DEFR disciplina le modalità di rimborso nei casi in cui il Cantone non ha emesso una decisione di revoca.

Art. 20 Agevolazioni fiscali ottenute indebitamente

Un'agevolazione fiscale si considera ottenuta indebitamente se:

- a. le condizioni per la concessione dell'agevolazione fiscale per il progetto non sono o non sono più soddisfatte; o
- b. l'impresa ha ottenuto l'agevolazione fiscale in modo illecito, segnatamente fornendo indicazioni false.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 21** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 novembre 2007⁶ concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale è abrogata.

Art. 22 Disposizioni transitorie per le agevolazioni fiscali

¹Le agevolazioni fiscali concesse prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza.

²Il DEFR può modificare entro la loro scadenza, in base al diritto applicabile al momento dell'emanazione della decisione, le agevolazioni fiscali concesse prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

³I cambiamenti per quanto riguarda il luogo di realizzazione del progetto sono valutati in base alle zone di applicazione valide al momento del trasferimento previsto. Nel caso di un trasferimento all'interno dello stesso Cantone è possibile modificare la decisione. Nel caso di un trasferimento in un altro Cantone è necessario presentare una nuova domanda di agevolazione fiscale, tenendo conto in particolare dell'articolo 6 capoverso 3.

⁴L'articolo 17 non si applica a imprese soggette all'obbligo di revisione secondo l'articolo 727 o 727a CO⁷ alle quali sono state concesse agevolazioni fiscali prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁵La SECO non pubblica i dati di cui all'articolo 18 lettera b nel caso di imprese alle quali sono state concesse agevolazioni fiscali prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 23 Disposizioni transitorie per le fideiussioni

¹Alle fideiussioni concesse in virtù della legge federale del 6 ottobre 1995⁸ a favore delle zone di rilancio economico e decise prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 28 novembre 2007⁹ concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale si applicano fino alla loro scadenza le disposizioni transitorie di cui all'articolo 22.

²Le fideiussioni decise prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 28 novembre 2007¹⁰ concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale possono essere prorogate fino al raggiungimento di una durata massima di otto anni.

³Se un Cantone revoca la decisione di fideiussione al regresso, la Confederazione revoca a sua volta la relativa decisione di concedere una fideiussione.

⁴La revoca della decisione di fideiussione del DEFR si basa materialmente sulla decisione di revoca cantonale.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

⁶ [RU 1996 1922, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 29, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305 2007 6865]

⁷ RS 220

⁸ [RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 allegato n. 144 4301. RU 2007 681 allegato n. I 4]

⁹ [RU 1996 1922, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 29, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305 2007 6865]

¹⁰ [RU 1996 1922, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 29, 2001 3033, 2004 5113, 2006 4305 2007 6865]